



COMUNE DI VESSALICO  
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 30/06/2021

**OGGETTO: Approvazione piano finanziario 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:00 , nella VIDEOCONFERENZA , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giliberti Paola il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Longhitano Grazia

Intervengono i Signori:

Nr.	Nome	Presente	Assente
1	GILIBERTI PAOLA	X	
2	ROLANDO VALERIA	X	
3	GUGLIERAME FLAVIO	X	
4	CAPPONI ELENA	X	
5	BOTTELLO CHIARA	X	
6	FARRUKU ESTERINA	X	
7	ZERBONE CLAUDIO	X	
8	RUDASSO ELEONORA		X(Giust.)
9	GANDALINI GIOVANNI		X
10	MANFREDI FLAVIO	X	
11	DEGOLA FABRIZIO		X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: Approvazione piano finanziario 2021.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 (c.d. “Sostegno”) che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;
- l'articolo 3 comma 2 del D.L. 56/2021 che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- l'articolo 30 comma 5 del citato D.L. 41/2021 che ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

**Visti**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

**Visti inoltre,**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

**Richiamata,**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato*

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l’Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l’intero territorio nazionale;
- VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:  
“Art. 6.5 - **L’Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**.  
Art. 6.6 - Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”.

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vessalico, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore assunto a ns. Prot. N. 1338 del 16/06/2021 ;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Rilevato che con determinazione dell’Ufficio Tributi n. 60 del 21/06/2021 il Responsabile ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dal Vice Segretario Comunale allegata alla determinazione n. 61 del 22/06/2021;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa

delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 443: Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”.

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che “Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”.

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “Art. 2.3 - Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce

---

della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: "**Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:**

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) **la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario**".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 71.990,00, così ripartiti<sup>2</sup>:

COSTI FISSI € 32.007,23

COSTI VARIABILI € 39.983,16

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA<sup>3</sup>, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 e conforme/non è conforme<sup>4</sup> ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30/06/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2021**:

**Parametri di elaborazione:**

- Anno 2021, Copertura 100,00%, KG totali = 138.446,000, Costi fissi = 32.007,23, Costi variabili = 39.983,16, Contrib. Minist. =  
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 30.034,22, Variabili 34.206,71  
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 1.973,01, Variabili 5.776,45  
 - Parametri tariffari: Quf = 0,862193, Quv = 337,080, Cu = 0,253204, Qapf = 0,862193, Cuap = 0,308029

**UTENZE DOMESTICHE**

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,840	0,800	0,724242	68,280003
201	Unità domestica	2	0,980	1,600	0,844949	136,560007
201	Unità domestica	3	1,080	2,000	0,931168	170,700009
201	Unità domestica	4	1,160	2,600	1,000144	221,910011
201	Unità domestica	5	1,240	3,200	1,069119	273,120014
201	Unità domestica	6	1,300	3,700	1,120851	315,795016

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti -->  $50 * 0,724242 + 68,280003 = 104,49$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti -->  $70 * 0,844949 + 136,560007 = 195,71$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti -->  $90 * 0,931168 + 170,700009 = 254,51$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti -->  $120 * 1,000144 + 221,910011 = 341,93$

**UTENZE NON DOMESTICHE**

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,320	2,600	0,275902	0,800875	1,076777
102	Campeggi, distributori carburanti	0,670	5,510	0,577669	1,697240	2,274909
103	Stabilimenti balneari	0,380	3,110	0,327633	0,957970	1,285603
104	Esposizioni, autosaloni	0,300	2,500	0,258658	0,770073	1,028731
105	Alberghi con ristorante	1,070	8,790	0,922547	2,707575	3,630122
106	Alberghi senza ristorante	0,800	6,550	0,689754	2,017590	2,707344
107	Case di cura e riposo	0,950	7,820	0,819083	2,408787	3,227870
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	8,210	0,862193	2,528918	3,391111
109	Banche ed istituti di credito	0,550	4,500	0,474206	1,386131	1,860337
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	0,870	7,110	0,750108	2,190086	2,940194
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	8,800	0,922547	2,710655	3,633202
112	Attività artigianali tipo botteghe: fale	0,720	5,900	0,620779	1,817371	2,438150
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	7,550	0,793218	2,325619	3,118837
114	Attività industriali con capannoni di pr	0,430	3,500	0,370743	1,078102	1,448845
115	Attività artigianali di produzione beni	0,550	4,500	0,474206	1,386131	1,860337
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	39,670	4,173014	12,219510	16,392524
117	Bar, caffè, pasticcerie	3,640	29,820	3,138383	9,185425	12,323808
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,760	14,430	1,517460	4,444858	5,962318
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,590	1,327777	3,878085	5,205862
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	49,720	5,224890	15,315202	20,540092
121	Discoteche, night club	1,040	8,560	0,896681	2,636728	3,533409

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2021** non eccede quello relativo all'anno **2020**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR<sup>5</sup>, in quanto la variazione **2021/2020** è pari a -0,05%, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 6,6%;

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2021 che, in ragione dell'applicazione delle Tariffe approvate per l'anno 2021, non soggiace alla regola di efficacia prevista al comma 15 ter dell'articolo 13 del dl 201/2011, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in due rate con le seguenti scadenze:  
 RATA 1: 30/09/2021 nella misura del 50% del dovuto con applicazione delle tariffe 2021  
 RATA 2: 30/11/2021 nella misura di 50% del dovuto con applicazione delle tariffe 2021  
*UNICA SOLUZIONE entro il 30/09/2021*

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti del 24/06/2021 in merito al PEF 2021 assunto a ns. prot. n. 1420 del 25/06/2021

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/06/2021;



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Longhitano Grazia richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge:

Astenuti : 0

Contrari : 0

### DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (coincidente con la figura del Vice Segretario Comunale) con determinazione n. 61 in data 22/06/2021 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le seguenti tariffe per l'anno 2021:

#### Parametri di elaborazione:

- Anno 2021, Copertura 100,00%, KG totali = 138.446,000, Costi fissi = 32.007,23, Costi variabili = 39.983,16, Contrib. Minist. =
- Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 30.034,22, Variabili 34.206,71
- Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 1.973,01, Variabili 5.776,45
-
- Parametri tariffari: Quf = 0,862193, Quv = 337,080, Cu = 0,253204, Qapf = 0,862193, Cuap = 0,308029

#### UTENZE DOMESTICHE

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,840	0,800	0,724242	68,280003
201	Unità domestica	2	0,980	1,600	0,844949	136,560007
201	Unità domestica	3	1,080	2,000	0,931168	170,700009
201	Unità domestica	4	1,160	2,600	1,000144	221,910011
201	Unità domestica	5	1,240	3,200	1,069119	273,120014
201	Unità domestica	6	1,300	3,700	1,120851	315,795016

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti -->  $50 * 0,724242 + 68,280003 = 104,49$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti -->  $70 * 0,844949 + 136,560007 = 195,71$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti -->  $90 * 0,931168 + 170,700009 = 254,51$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti -->  $120 * 1,000144 + 221,910011 = 341,93$

#### UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,320	2,600	0,275902	0,800875	1,076777
102	Campeggi, distributori carburanti	0,670	5,510	0,577669	1,697240	2,274909
103	Stabilimenti balneari	0,380	3,110	0,327633	0,957970	1,285603
104	Esposizioni, autosaloni	0,300	2,500	0,258658	0,770073	1,028731
105	Alberghi con ristorante	1,070	8,790	0,922547	2,707575	3,630122
106	Alberghi senza ristorante	0,800	6,550	0,689754	2,017590	2,707344
107	Case di cura e riposo	0,950	7,820	0,819083	2,408787	3,227870
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	8,210	0,862193	2,528918	3,391111
109	Banche ed istituti di credito	0,550	4,500	0,474206	1,386131	1,860337
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	0,870	7,110	0,750108	2,190086	2,940194
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	1,070	8,800	0,922547	2,710655	3,633202
112	Attività artigianali tipo botteghe: fale	0,720	5,900	0,620779	1,817371	2,438150
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	7,550	0,793218	2,325619	3,118837
114	Attività industriali con capannoni di pr	0,430	3,500	0,370743	1,078102	1,448845
115	Attività artigianali di produzione beni	0,550	4,500	0,474206	1,386131	1,860337
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	39,670	4,173014	12,219510	16,392524
117	Bar, caffè, pasticcerie	3,640	29,820	3,138383	9,185425	12,323808
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,760	14,430	1,517460	4,444858	5,962318
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,590	1,327777	3,878085	5,205862
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	49,720	5,224890	15,315202	20,540092
121	Discoteche, night club	1,040	8,560	0,896681	2,636728	3,533409

3. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
4. Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2021, in numero 2 (DUE) rate nelle date 30 settembre e 30 novembre, con possibilità di pagare anche in un'unica soluzione entro il 30 settembre;
5. Di stabilire, infine, che il tributo TARI per l'anno 2021 è versato al Comune di Vessalico tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (F/24);

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, resi nei modi e nelle forme di legge, vista l'urgenza di provvedere in merito,

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

*Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267*

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Longhitano Grazia

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE - previo controllo preventivo di regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Grazia Longhitano

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco  
Paola Giliberti

IL Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Grazia Longhitano

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 c. 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/00 n. 267;
- Si certifica che la sua estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. comma 4 della legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Vice Segretario  
Grazia Longhitano

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vessalico dal giorno 07/07/2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Vice Segretario  
Grazia Longhitano



**E**  
Comune di Vessalico  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
Protocollo N.0001420/2021 del 25/06/2021  
Classif.: 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
Firmatario: eugenio brasey

**COMUNE DI VESSALICO**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Dott. Eugenio Brasey**

**PARERE N. 11 DEL 24 GIUGNO 2021**

**PARERE SU PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.**

**- ESERCIZIO 2021 -**

Il sottoscritto Revisore del Comune di Vessalico, ha ricevuto in data ventitre giugno 2021 a mezzo posta elettronica, la documentazione inerente la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale del Piano Economico Finanziario per il Servizio di Igiene Ambientale – anno 2021 - propedeutico alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

## **PREMESSO CHE**

- ✓ l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che con riferimento alla componente destinata al finanziamento del servizio rifiuti (TARI) dal primo gennaio 2014 va a sostituire il precedente regime di prelievo fiscale (TARES) disciplinato dall'art. 14 del DL 6 dicembre 2011 n.201 convertito, con modificazioni, nella L. 214/2011;
- ✓ l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, costituendone un allegato di esso, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ✓ l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- ✓ la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha delineato il nuovo Metodo Tariffario

(MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario, che in particolare, ha previsto *“Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”*;

✓ con nota prot. 9452 del 01/03/2021 la Regione Liguria ha chiarito che *"Poiché gli effetti della citata Ordinanza n.81 prevedono la prosecuzione delle funzioni di affidamento del servizio a livello comunale fino al termine del 30.6.2021, tenuto conto del Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che ha fissato la scadenza del 31.3.2021 per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2021/2023 degli Enti Locali, e conseguentemente per la validazione del PEF, si deve intendere, analogamente, prorogata la funzione di validazione del Piano economico finanziario in capo ai Comuni anche per l’anno in corso"*;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l’Appendice 2 dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell’Ente Territorialmente

Competente, disponendo tra l'altro *“L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo”*;

- l'ARERA ha rafforzato il concetto di separazione delle competenze, laddove l'ente risulti identificabile con il gestore, affermando che l'Ente territorialmente competente può coincidere con il gestore “ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera”;
- il Comune di Vessalico ricade nella casistica appena descritta e pertanto ha correttamente individuato due distinte unità organizzative interne, l'una (coincidente con l'area Tributi) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra che si dovrà occupare della procedura di validazione e della trasmissione all'Autorità del Piano Finanziario definitivo aggregato;
- la relazione allegata alla deliberazione di Giunta Comunale N. 2 del 25 gennaio 2021 ( ALL 1 ) sembra contenere gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente, e che si rinvia al Vice Segretario Comunale lo svolgimento della procedura di validazione intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

- l'ente si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 di adottare il Piano Finanziario TARI 2020 entro il 31 dicembre 2020, applicando per l'anno in corso le medesime tariffe in vigore nell'anno 2019;
- pertanto il Comune di Vessalico per procedere alla verifica del rispetto del limite alla crescita e del limite all'incremento della tariffa variabile, ha fatto correttamente riferimento ai dati indicati nel PEF 2019.

### **VISTO**

- ✓ il Piano Finanziario trasmesso dal Gestore Proteo S.c.s. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate e gestore del trattamento e recupero dei rifiuti urbani) con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;
- ✓ la Determinazione adottata dall'Ufficio Tributi n. 60 del 21/06/2021 con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente anche i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani in ottemperanza a quanto stabilito nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, articolo 7 commi 7, 8 e 9, con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza;
- ✓ la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21/06/2021 ed il relativo allegato, con i quali l'organo di indirizzo ha fornito tutti gli elementi di completamento rispetto ai Piani

Finanziari “grezzi”, permettendo di poter procedere alla validazione del Piano Finanziario unitario che sarà trasmesso all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

✓ la determina dirigenziale del Vice Segretario Generale N. 61 del 22 giugno 2021

✓ la relazione allegata alla determinazione di cui sopra N. 61 ( ALL 1), conterrebbe tutti gli elementi descrittivi necessari all’espletamento della mansione di validazione attribuita dall’Autorità all’Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall’Autorità;

✓ che il Comune di Vessalico non rileva l’esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la prescritta relazione all’Autorità non si rende necessaria;

✓ il Piano Economico Finanziario per la TARI 2021, che porta un totale di entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari ad €. 71.990,00;

✓ la Dichiarazione di Veridicità della Dott. Giliberti Paola;

✓ il regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale il 30 giugno 2020 con deliberazione n. 8;

✓ che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata in seguito alla successiva determinazione tariffe TARI;

✓ il parere favorevole formulato dal Responsabile del Servizio, Dott. Giliberti Paola, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267;



✓ il parere formulato dalla Dott. Longhitano Grazia, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 10 agosto 2000 e successive modificazioni;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 e del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, propedeutici alla determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2021.

Il Revisore Unico

Dott. Eugenio Brasey

(Firmato digitalmente ex D. Lgs. 7/3/05 N. 82 e succ mod.)



# COMUNE DI VESSALICO

PROVINCIA DI IMPERIA

C.A.P. 18026 – TEL 0183 31000 – FAX 0183 321714

[ORIGINALE]

**DETERMINAZIONE N. 61**  
**Data di registrazione 22/06/2021**

## Area Amministrativa e Finanziaria

**OGGETTO:** VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, così come integrata dalle Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif, con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Osservato, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *“Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”*;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della*

*gestione e relativo controllo [...]”;*

Rilevato che nell’ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 7, adottare “*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l’art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: “*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”;

Vista la Deliberazione n. 12/2020 del Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti del 17 febbraio 2020 con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l’anno 2020 le funzioni assegnate all’Ente territorialmente competente di cui all’articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni;

Considerato che tale impostazione è stata discussa anche durante l’incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all’individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all’individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;

Visto che con nota prot. 9452 del 01/03/2021 la Regione Liguria ha chiarito che “*Poiché gli effetti della citata Ordinanza n.81 prevedono la prosecuzione delle funzioni di affidamento del servizio a livello comunale fino al termine del 30.6.2021, tenuto conto del Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che ha fissato la scadenza del 31.3.2021 per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2021/2023 degli Enti Locali, e conseguentemente per la validazione del PEF, si deve intendere, analogamente, prorogata la funzione di validazione del Piano economico finanziario in capo ai Comuni anche per l’anno in corso*”;

Considerato che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell’ambito della Regione Liguria, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all’E.T.C., senza tuttavia disporre dell’adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare;

Rilevata la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*” ed in particolare quanto disciplinato all’articolo 1.4: “*Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF*”;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all’articolo 6.2 “*Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”;

Vista la FAQ n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che *“I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. **Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera**”*;

Vista la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

Preso atto inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: *“In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, **i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF**”*;

Vista la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 443/2019 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani”;

Visto il Piano Finanziario trasmesso dal Gestore Proteo S.c.s. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate e gestore del trattamento e recupero dei rifiuti urbani) con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Vista la Determinazione adottata dall'Ufficio Tributi n. 60 del 21/06/2021 con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente anche i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani in ottemperanza a quanto stabilito nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, articolo 7 commi 7, 8 e 9, con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza;

Vista l'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro *“L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, **effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF** e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del*

*medesimo articolo”;*

Osservato che l'articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che **“Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza”;**

Considerato che la FAQ 1.3 emanata dall'Autorità il 12 giugno 2020 ha rafforzato il concetto di separazione delle competenze come descritto al punto precedente, affermando che l'Ente territorialmente competente può coincidere con il gestore **“ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera”;**

Considerato che il Comune di Vessalico ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con l'Ufficio Tributi) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra (coincidente con la figura del Vice Segretario Comunale Reggente) che si dovrà occupare della procedura di validazione e della trasmissione all'Autorità del Piano Finanziario definitivo aggregato;

Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, e rilevando il silenzio dell'Autorità durante il primo anno di applicazione, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale;

Acquisita la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21/06/2021 ed il relativo allegato, con i quali l'organo di indirizzo ha fornito tutti gli elementi di completamento rispetto ai Piani Finanziari “grezzi”, permettendo di poter procedere alla validazione del Piano Finanziario unitario che sarà trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Ritenuto che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all'interno dei Piani Finanziari “grezzi” trasmessi dai Gestori rientri tra le competenze del Vice Segretario Comunale Reggente scrivente e che sia da ritenere assegnata a questi la funzione tecnica di validazione stante gli adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio;

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato **“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,**

*strumentali e di controllo”;*

Ritenuto che la traccia di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, che al paragrafo 4 delinea le *Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Considerato che, alla luce del punto precedente, il Vice Segretario Comunale Reggente debba prendere in considerazione soltanto questi ultimi e descrivere i contenuti di cui ai punti seguenti dello schema di relazione succitato:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie)

Rilevato che la relazione allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della mansione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. di approvare la relazione in allegato (Allegato 1) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI 2021;
2. di aver verificato e di confermare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, come riportato nell'allegato 2 alla presente ed illustrato al paragrafo 4 della relazione di cui all'Allegato 1;
3. di validare il Piano Finanziario 2021 costituito dai seguenti allegati alla presente determinazione che ne costituiscono parti integranti e sostanziali:
  - a. una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, contenente i dati di tutti i Gestori (Allegato 2);
  - b. i due Piani Finanziari "grezzi" predisposti da ciascun Gestore costituiti da un prospetto di costi (ex appendice 1 all. A Delib. 443/2019 ARERA), da una relazione di accompagnamento elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, e da una dichiarazione di veridicità redatte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA;<sup>1</sup>
4. di rinviare al Consiglio Comunale tutta la documentazione approvata con la presente Determinazione affinché lo stesso possa adottarla e determinare le tariffe della TARI 2021 sulla base delle risultanze emergenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del Vice Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Longhitano Grazia.

---

<sup>1</sup> Questi documenti potranno anche soltanto essere richiamati senza essere allegati



Il Responsabile  
Grazia Longhitano

---

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vessalico, li 22/06/2021

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Longhitano Grazia

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Longhitano Grazia

---



**COMUNE DI VESSALICO**  
**PROVINCIA DI IMPERIA**

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE N. 61 DEL 22/06/2021

**RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.**

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito delle attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2021.

Nello specifico, come si motiverà oltre, lo scrivente interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

*"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"*

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie)

**1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).**

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante

tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Il Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n. 12 del 17 febbraio 2020 ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020, le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA ai Comuni affidanti.

La Regione Liguria con nota prot. 9452 del 01/03/2021 ha chiarito che *"Poiché gli effetti della citata Ordinanza n.81 prevedono la prosecuzione delle funzioni di affidamento del servizio a livello comunale fino al termine del 30.6.2021, tenuto conto del Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che ha fissato la scadenza del 31.3.2021 per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2021/2023 degli Enti Locali, e conseguentemente per la validazione del PEF, si deve intendere, analogamente, prorogata la funzione di validazione del Piano economico finanziario in capo ai Comuni anche per l'anno in corso"*.

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Vessalico a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, come si vedrà meglio oltre, lo stesso Comune si configura come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione n.60 del 21/06/2021 ad opera dell'Ufficio Tributi.

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative nell'ambito dell'Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore questo Comune ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Gestore della Tariffa e del Rapporto con gli Utenti: Ufficio Tributi: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente il servizio ed è quindi quello che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso
- Ente Territorialmente Competente chiamato alla validazione: Vice Segretario Comunale: la scelta è motivata dalla considerazione che tale figura di fatto, non rivestendo alcuna funzione gestionale all'interno dell'ente, possieda adeguati profili di terzietà rispetto ai soggetti gestori e sia quindi l'unico soggetto in grado di poter comprendere se effettivamente la natura dei costi sostenuti sia in linea con l'impianto regolatorio introdotto da ARERA.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "*[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*". Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, "*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*".

Pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, a sua volta occorre individuare una ripartizione di competenze tra:

- **la Giunta Comunale:** è chiamata alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, esercitando le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- **Vice Segretario Comunale:** provvede alle attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

## 2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, *"spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori"*.

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- Proteo S.c.s.
- Comune di Vessalico – Ufficio Tributi

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

## 3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (*Allegato 1*);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2021. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

**Gestore Proteo S.c.s.** (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani)

- in data 16/06/2021 (prot. 1338) il Soggetto Proteo S.c.s. ha trasmesso al Comune la seguente documentazione:
  - o Appendice 1;
  - o Appendice 2;
  - o Appendice 3;
- a seguito di opportune verifiche, è stato rilevato quanto segue:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore:



è stato verificato che gli elementi di costo riportati da Proteo s.c.s. sono desunti dalla contabilità analitica del Gestore. Al fine di consentire un'evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF è stata fornita una tabella relativa al Conto Economico di Proteo s.c.s. in quadratura con il bilancio di esercizio dell'anno 2019 con separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo integrato dei Rifiuti;

*b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti:*

è stata verificata l'attinenza della modalità di individuazione dei costi alla metodologia ARERA individuata con MTR ex Delibera 443/2019: nella relazione prodotta dal Gestore sono stati riscontrati sia i driver di ripartizione, che le imputazioni derivanti da contabilità analitica della Società. Sono stati altresì verificati elementi propri del MTR quali ad esempio la corretta rivalutazione ISTAT e la determinazione dei Costi d'Uso del Capitale in base alle formule contenute nell'Allegato A alla Delibera;

*c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore:*

premesso che il soggetto gestore è organizzato come Società Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo e che, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, persegue l'interesse generale della comunità e remunera prevalentemente il lavoro sviluppato dai soci, si rileva come la stessa abbia sempre conseguito, negli ultimi tre esercizi, un risultato di esercizio positivo, di seguito riepilogato:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Risultato di esercizio	€ 12.896,00	€ 8.961,00	€ 767,00

Dal punto di vista dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta, dalla relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio 2019, si rileva quanto segue: *"Nel corso dell'esercizio 2019 la Società ha monitorato i potenziali rischi a cui la stessa risulta esposta suddividendoli per macro aree e individuando, per ciascun tipo di rischio, la probabilità di accadimento e il livello di gravità.*

*Attraverso l'analisi dei risultati ottenuti dalle suddette verifiche si evidenzia che i rischi principali a cui può essere soggetta la Società e che, quindi, possono influenzare i suoi risultati economici, risultano principalmente suddivisi come segue:*

- 1. rischi relativi alla Società,*
- 2. rischi relativi al mercato nel quale la Società opera.*

*In merito ai rischi relativi alla Società, la stessa ha valutato e posto in essere controlli e monitoraggi con riferimento ai rischi di tipo contabile, fiscale, amministrativo, legale, informatico, di gestione delle Risorse Umane, di qualità dei servizi offerti, di sicurezza, e di analisi di impatto ambientale.*

*In merito ai rischi relativi al mercato nel quale si opera, la Società è consapevole che la situazione macroeconomica mondiale, nazionale e territoriale è piuttosto difficile e meritevole di attenzione. Nonostante le difficoltà macroeconomiche la società nel 2019 ha ottenuto n. 2 affidamenti nell'ambito dell'ecologia (...)*

*Dal punto di vista finanziario, gli affidamenti concessi da parte del sistema bancario permettono di programmare lo svolgersi delle attività senza particolari criticità. Evidenziamo come la Società a fronte della concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, non abbia sottoscritto contratti derivati al fine di coprirsi dal rischio di oscillazione del tasso di interesse applicato dalla banca.*

*Si segnala come la Società pone in essere un'attenta politica di monitoraggio periodico della situazione finanziaria e dell'andamento economico dei diversi centri di costo/ricavo corrispondenti alle diverse commesse di lavoro.*

*Inoltre l'entità del concorso al prestito sociale conferma la solidità dell'insediamento della cooperativa, l'affezione dei soci. La congruità della raccolta ha consentito alla cooperativa di avvalersi della liquidità derivata nel corso dell'esercizio e, conseguentemente, di limitare il ricorso ad approvvigionamenti più onerosi."*

In considerazione di quanto riscontrato, tenuto altresì conto che la società presta i propri servizi al Comune di Vessalico nel rispetto di un rapporto contrattuale determinatosi sulla base dell'autonoma valutazione di convenienza e sostenibilità delle parti e secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, si ritiene che la gestione avvenga nel rispetto dei parametri di equilibrio economico finanziario.

Alla luce di quanto descritto fin qui, si ritiene di validare il Piano finanziario del soggetto gestore in quanto conforme alla metodologia definita da ARERA.

#### **Gestore Ufficio Tributi (Comune di Vessalico)**

- in data 21/06/2021 l'Ufficio Tributi ha adottato la Determinazione n. 60 consistente in:
  - o Schema dei costi ex appendice 1 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
  - o Relazione esplicativa ex appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
  - o Dichiarazione di veridicità ex appendice 3 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
  - o Relazione descrittiva del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune nell'anno 2019 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2019 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D. Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2019, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2019, ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato.

La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base dei mq occupati dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Nel corso dell'anno 2019 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2018, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari al 85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2019 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel PEF viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e Appendice 2) e tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21/06/2021 che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso. Rilevando che anche i valori determinati dalla Giunta Comunale (come il fattore di sharing) sono conformi a quanto disciplinato dall'Autorità con Deliberazione 443/2019, si provvede a validare il Piano Finanziario 2021 per il Comune di Vessalico.

#### **4. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (ARTICOLI 4.2 E 4.4 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).**

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

<b>rpi<sub>a</sub></b>	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	+1,7 %
<b>X<sub>a</sub></b>	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	-0,1 %
<b>QL<sub>a</sub></b>	Miglioramento previsto della qualità	Delibera G.C. n. 39 del 21/06/2021	+0,0 %
<b>PG<sub>a</sub></b>	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera G.C. n. 39 del 21/06/2021	+0,0 %
<b><math>\rho_a</math>: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:</b>			<b>+1,6 %</b>

Tuttavia, come stabilito da ARERA all'interno delle istruzioni per il caricamento sul portale, i Comuni che lo scorso anno (2020) non hanno provveduto ad una nuova deliberazione delle tariffe TARI, riconfermando quelle del 2019, nel Piano Finanziario 2021, per procedere alla verifica del rispetto del limite alla crescita e del limite all'incremento della tariffa variabile, non dovranno fare riferimento ai dati del 2020 ma bensì ai valori indicati nel PEF 2019. Per le ragioni sopra esposte dunque, il Comune di Vessalico, dovrà effettuare il confronto con l'importo dell'anno 2019 come di seguito indicato.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

$\Sigma T_{a-1}$ : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno 2019 (per le motivazioni espresse sopra non corrisponde all'anno  $a-1$ ) pari ad € 72.024

$\rho_a$ : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

$\Sigma T_a$ : Importo complessivo del Piano Finanziario anno  $a$  (2021), pari ad € 71.990

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$71.990/72.024 = \underline{0,9995} < (1 + 1,6\%) = \underline{1,0160}$$

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario - lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie<sup>1</sup>, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

<sup>1</sup> È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione 2/2020/D/Rif, all'articolo 1.3, Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale; nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS* e *CTR*;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

**Nel caso specifico del Comune di Vessalico non si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione non si rende necessaria.**

## 5. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FINANZIARIO

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

---

*e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza)*

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Vessalico			
		Costi del gestore diverso dal Comune	Costi Comune non rivalutati	Costi Comune rivalutati	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	5.380	-	-	5.380
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	10.088	10.210	10.210
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	4.107	-	-	4.107
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	26.893	-	-	26.893
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	389	-	-	389
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	234	-	-	234
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G	-	-	-	-
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)ARCONAI	E	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G	-	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	-	-	-	1,00
Numero di rate r	E	-	-	-	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r	E	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	4.631	4.631	4.631
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>				<b>50.987</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	-	4.877	4.936	4.936
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	177	5.437	5.503	5.680
Costi generali di gestione CGG	G	3.848	-	-	3.848
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-
Altri costi COAL	G	-	363	367	367
Costi comuni CC	C	4.025	5.870	5.870	9.895
Ammortamenti Amm	G	2.017	-	-	2.017
Accantonamenti Acc	G	-	-	1.561	1.561
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	1.542	1.561	1.561
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	924	-	-	924
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLC	G	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	2.941	1.561	1.561	4.501
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G	-	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	-	-	-	1,00
Numero di rate r	C	-	-	-	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r	E	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	790	790	790
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>				<b>20.122</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-	-
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa</b>	<b>C</b>				<b>71.108</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-	-
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF</b>					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COIEXPTV2021	E	-	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COIEXPTV,2021	E	-	-	-	-
Numero di rate r'	E	-	-	-	-
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	E	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	882,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	E	-	-	-	882
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y)2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E	-	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E	-	-	-	-
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>				<b>51.869</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COIEXPTF2021	E	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	1
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	E	-	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y)2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E	-	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	C	-	-	-	-
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>				<b>20.122</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>				<b>71.990</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
raccolta differenziata %	G				
qa-2 kg	G				
costo unitario effettivo - CUEFF €/cent/kg	G				#DIV/0!
fabbisogno standard €cent/kg	E				-
costo medio settore €/cent/kg	E				-
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y1	E				
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y2	E				
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y3	E				
<b>Totale g</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+g)</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
rpla	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C				1,6%
(1+r)	C				1,016
ΣTa	C				71.990
ΣTVa-1	E				33.319
ΣTfa-1	E				38.705
ΣTa-1	C				72.024
ΣTa/ ΣTa-1	C				0,9995
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>				<b>71.990</b>
<b>delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>C</b>				<b>-</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>					
Riclassifica TVa	E				39.983,16
Riclassifica Tfa	E				32.007,23
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>				<b>-</b>
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)</b>					
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)	C	-	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-	-

## Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali